

PROPOSTA DI LEGGE

Disposizioni in materia di rimpatrio per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea condannati in Italia e *Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 in materia di revoca della cittadinanza*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Onorevoli colleghi!

La presente proposta di legge interviene su due profili strettamente connessi alla tutela della sicurezza pubblica, all'effettività dell'esecuzione delle decisioni dell'autorità giudiziaria e al governo dei flussi migratori: da un lato, introduce una disciplina organica volta a favorire il trasferimento nei Paesi di cittadinanza dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea condannati con sentenza definitiva dall'autorità giudiziaria italiana, per delitti non colposi, a pena detentiva superiore a un anno, dall'altro interviene sulle norme che regolano la revoca della cittadinanza in caso di condanna per reati di particolare gravità.

La proposta si fonda sul principio secondo cui il diritto dello Stato di perseguire e sanzionare i reati commessi nel proprio territorio deve accompagnarsi alla piena effettività dell'esecuzione della pena e all'adozione di strumenti idonei a garantire la sicurezza della collettività.

L'attuale disciplina del trasferimento dei detenuti stranieri verso il Paese di cittadinanza trova applicazione in misura limitata, anche a causa della complessità delle procedure amministrative e della necessità di coordinamento con gli Stati esteri. Ciò determina, in numerosi casi, la permanenza negli istituti penitenziari italiani di un numero cospicuo di cittadini stranieri.

La presente proposta di legge mira pertanto a rendere il trasferimento per l'esecuzione della pena la modalità ordinaria nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea condannati in via definitiva a pene detentive superiori a un anno, nel rispetto della Costituzione, del diritto dell'Unione europea e degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali vigenti.

A tal fine vengono introdotte procedure accelerate, termini certi per l'attivazione delle richieste di trasferimento e un sistema di opposizione limitato ai soli casi nei quali sussista un concreto rischio di violazione dei diritti fondamentali della persona, in conformità ai principi elaborati dalla giurisprudenza nazionale ed europea.

La proposta introduce inoltre il divieto di reingresso nel territorio della Repubblica per i soggetti trasferiti.

Un ulteriore intervento riguarda la legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. Le modifiche proposte ampliano l'ambito applicativo della disciplina sulla revoca della cittadinanza acquisita nei confronti di soggetti condannati per delitti di particolare gravità ovvero dichiarati socialmente pericolosi con sentenza passata in giudicato, subordinando comunque la revoca alla condizione che l'interessato possieda o possa acquisire un'altra cittadinanza, nel rispetto del principio internazionale volto a evitare situazioni di apolidia.

Con la presente proposta il legislatore intende rafforzare l'effettività delle decisioni dell'autorità giudiziaria, assicurare una più efficiente gestione delle procedure di frontiera e dei rimpatri e

contribuire al consolidamento di un sistema migratorio improntato ai principi di legalità, responsabilità, certezza del diritto e tutela della sicurezza pubblica, nel pieno rispetto dei principi costituzionali e degli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica italiana.

Art. 1

Finalità

1. La presente legge reca disposizioni volte a rafforzare la tutela della sicurezza pubblica mediante l'introduzione di una disciplina del trasferimento, ai fini dell'esecuzione della pena, dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea condannati con sentenza irrevocabile, per reati non colposi commessi nel territorio dello Stato, nonché disposizioni in materia di revoca della cittadinanza italiana acquisita.

Art. 2

Principio di automatismo del trasferimento

1. Il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea condannato con sentenza irrevocabile, per delitti non colposi, a pena detentiva superiore a un anno è destinato, ove ricorrano le condizioni previste dal diritto internazionale e dalla presente legge, all'esecuzione della pena nello Stato di cittadinanza.
2. Il trasferimento costituisce modalità ordinaria di esecuzione della pena e non richiede il consenso del condannato, salvo quanto previsto dagli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dal diritto dell'Unione europea.

Art. 3

Esecuzione della pena nello Stato di cittadinanza del condannato

1. Il Ministro della giustizia richiede allo Stato di cittadinanza del condannato l'esecuzione della pena ai sensi delle convenzioni internazionali vigenti e degli accordi bilaterali o multilaterali applicabili.
2. Qualora esista un accordo internazionale che preveda procedure semplificate di trasferimento, il Ministero procede secondo le modalità ivi stabilite.

Art. 4

Procedura accelerata obbligatoria

1. La sentenza irrevocabile di condanna alla pena detentiva superiore a un anno pronunciata nei confronti del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, costituisce presunzione di pericolosità sociale ed è tempestivamente trasmessa dalla competente autorità giudiziaria al Ministro della giustizia.
2. Il Ministro della giustizia avvia d'ufficio il procedimento di trasferimento entro 30 giorni dal ricevimento della sentenza di cui al primo comma.

3. Ove ricorrano le condizioni previste dal diritto internazionale e dalla presente legge, il Ministro della giustizia, entro 60 giorni dall'acquisizione della necessaria documentazione, dispone il trasferimento del condannato con proprio decreto
4. Il decreto di trasferimento è eseguito senza ritardo e sospende ogni ulteriore misura esecutiva in Italia.

Art. 5

Opposizione del condannato (limitata)

1. Il decreto di trasferimento è notificato senza ritardo al condannato.
2. Entro 10 giorni dalla notificazione il condannato può proporre opposizione esclusivamente per i seguenti motivi:
 - a) rischio concreto di trattamenti contrari alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
 - b) rischio di pena capitale nello Stato di destinazione;
 - c) grave e documentato pregiudizio familiare.
2. Sull'opposizione decide la Corte d'appello del distretto nel quale è stata pronunciata la sentenza di condanna in primo grado, entro trenta giorni.
3. L'opposizione non sospende l'esecuzione salvo diversa decisione dell'autorità giudiziaria competente.

Art. 6

Esecuzione automatica della pena all'estero

1. La pena è eseguita nello Stato di cittadinanza secondo la legislazione di quest'ultimo e nel rispetto degli accordi internazionali applicabili.
2. L'esecuzione non può comportare una riduzione della durata complessiva della pena irrogata dall'autorità giudiziaria italiana.

Art. 7

Obbligo di cooperazione internazionale

1. Lo Stato italiano promuove la conclusione di accordi bilaterali che prevedano clausole standard di accettazione automatica dei trasferimenti, al fine di dare attuazione alla presente legge.

Art. 8

Divieto di reingresso

1. Il condannato trasferito ai sensi della presente legge non può fare reingresso nel territorio della Repubblica italiana.
2. Il divieto è registrato nelle banche dati previste dalla normativa nazionale ed europea.

ART. 9

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 in materia di revoca della cittadinanza)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10-bis, comma 1:

a. Il primo periodo è sostituito dal seguente: «La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5, 9 e 14, è revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, e dell'articolo 583-bis del codice penale, a condizione che l'interessato possieda o possa acquisire un'altra cittadinanza.»;

b. dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. La cittadinanza italiana, acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5, 9 e 14 può essere revocata, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, nei confronti di chi, non imputabile per infermità di mente per uno dei fatti previsti come reato dalle disposizioni di cui al comma 1, sia stato dichiarato, con sentenza passata in giudicato, socialmente pericoloso ai sensi dell'articolo 203 del codice penale. La revoca è subordinata alla condizione che l'interessato possieda o possa acquisire un'altra cittadinanza. La revoca di cui al presente comma è adottata entro dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza, a condizione che, alla data di adozione del decreto del Presidente della Repubblica, la pericolosità sociale non sia stata dichiarata cessata ai sensi degli articoli 207 e 208 del codice penale.»;

b) all'articolo 13, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) se, avendola perduta per effetto della decadenza di cui all'articolo 10-bis, comma 1-bis, dichiara di volerla riacquistare, decorsi dieci anni dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cessazione della pericolosità sociale, adottato ai sensi degli articoli 207 e 208 del codice penale, sempre che in tale periodo non sia intervenuta, nei suoi confronti, nuova condanna definitiva o nuova dichiarazione di pericolosità sociale per uno dei fatti previsti come reato dalle disposizioni di cui all'articolo 10-bis, comma 1.